

IMPOSTE SUL REDDITO

L'imposizione diretta dell'incaricato alle vendite

di **Laura Mazzola**

Seminario di specializzazione

LE VERIFICHE FISCALI SUI CREDITI D'IMPOSTA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il soggetto **incaricato alle vendite a domicilio**, quale **venditore porta a porta**, che opera con **contratto di lavoro autonomo**, non deve obbligatoriamente presentare la **dichiarazione dei redditi**.

Infatti, le provvigioni fatturate e percepite sono assoggettata ad una **ritenuta di imposta definitiva alla fonte**.

A tale riguardo l'[articolo 25-bis, comma 6, prima parte, D.P.R. 600/1973](#), afferma quanto segue: *“Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito”*.

Pertanto, tale **ritenuta del 23 per cento** (pari all'aliquota commisurata al primo scaglione Irpef), **versata direttamente dall'azienda committente**, in qualità di sostituto di imposta, è calcolata sull'ammontare delle provvigioni percepite, ridotto del 22 per cento a titolo di **deduzione forfetaria delle spese** di produzione del reddito.

In particolare, ipotizziamo che un incaricato alle vendite, nel mese di giugno, abbia percepito un **totale provvigioni pari a 2.000,00 euro**. La ritenuta a titolo di imposta è pari a **358,80 euro**, quale risultato della seguente operazione: **2.000,00 x 78% x 23%**.

Occorre inoltre evidenziare che **tali provvigioni non si cumulano con altri redditi percepiti** e sono **escluse dalla dichiarazione dei redditi indipendentemente dall'ammontare totale**.

Di conseguenza, tutti i soggetti che percepiscono **solo provvigioni** derivanti da attività di incaricato alle vendite a domicilio sono **sempre fiscalmente a carico** del proprio familiare, quale coniuge, genitore o altri familiari conviventi.

Diversamente, nell'ipotesi di **percepimento di altri redditi e possesso della partita Iva**, l'incaricato alle vendite deve presentare unicamente il **modello Redditi**.

Di seguito un prospetto che indica, in base alla situazione reddituale, la **dichiarazione dei redditi da dover presentare**.

MODELLI DI DICHIARAZIONE UTILIZZABILI

Situazione reddituale	Mod. 730	Mod. Redditi
Percepimento di sole provvigioni	NO	NO
Percepimento di ulteriori redditi – Senza partita Iva	SÌ	NO
Percepimento di ulteriori redditi – Con partita Iva	NO	SÌ

Dal canto suo la **ditta mandante**, che opera in qualità di sostituto d'imposta, è chiamata ad operare la ritenuta a titolo di imposta nel momento in cui è effettuato il pagamento delle provvigioni al soggetto incaricato alle vendite, **indipendentemente dalla modalità di svolgimento dell'attività**.

La **ritenuta a titolo di imposta** collegata deve essere versata **entro il 16 del mese successivo** a quello del pagamento delle provvigioni dovute, tramite la presentazione del **modello F24** indicando, all'interno della sezione Erario, il **codice tributo 1040**.

I compensi annuali corrisposti all'incaricato alle vendite a domicilio e le relative ritenute devono essere, inoltre, riepilogati all'interno della **Certificazione unica**.